



CITTA' DI ALESSANDRIA

1808000000 - SETTORE Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali
SERVIZIO 1808090000 - SERVIZIO SOLIDARIETÀ E INTEGRAZIONE SOCIALE

N° DETERMINAZIONE 293
NUMERO PRATICA 2- Pratica N. 18080

OGGETTO: concessione n.1 anno 2019 assegno di maternità e assegno nucleo familiare con almeno tre figli minori.

ASSUNZIONE DI IMPEGNO

E	S	Cap.	Importo		Anno/Numero		Sub. Impegno	Bilancio	Note
			±	Euro	Impe.	Acce.			

DIVENUTA ESECUTIVA 15 gennaio 2019



CITTA' DI ALESSANDRIA

1808000000 - SETTORE Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali
SERVIZIO 1808090000 - SERVIZIO SOLIDARIETÀ E INTEGRAZIONE SOCIALE

Det. n. 293 / Pratica N. 18080 - 2

OGGETTO: concessione n. 1 anno 2019 assegno di maternità e assegno nucleo familiare con almeno tre figli minori.

IL DIRIGENTE

PRESO ATTO

- dell'art. 74 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità e delle successive modificazioni), relativo all'assegno di maternità, istituito dall'art. 66 della legge n.448/98,
- dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e delle successive modifiche e integrazioni in materia di assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori,
- del D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n. 452 "Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare e del successivo D.P.C.M. 25 maggio 2001 n. 337 "Regolamento recante modifiche al D.P.C.M. 21 dicembre 2000, n. 452, in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori, nonché del D. M. n. 34 15 marzo 2002 "Regolamento recante modifiche al D.P.C.M. 25 maggio 2001, n. 337, in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori e s.m.i.;

CONSIDERATO che gli assegni in oggetto sono riconosciuti agli aventi diritto, che presentano regolare domanda, per l'importo definito e rivalutato annualmente sulla base della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e che

a) nella circolare INPS n° 55 del 08/03/2017 sono stati confermati, per l'anno 2017, gli stessi importi dell'anno 2016, di seguito riportati:

- per l'assegno di maternità € 338,89 per cinque mensilità per complessivi € 1.694,45;
per l'assegno per il nucleo per tre figli minori € 141,30 per tredici mensilità corrisposte dall'I.N.P.S. con cadenza semestrale, per un totale di € 1.836,90;

b) nella circolare INPS n° 35 del 25/08/2018 sono stati rivalutati per l'anno 2018 gli importi come di seguito riportati

- per l'assegno di maternità € 342,62 per cinque mensilità per complessivi € 1.713,10; per l'assegno per il nucleo per tre figli minori € 142,85 per tredici mensilità corrisposte dall'I.N.P.S. con cadenza semestrale, per un totale di € 1.857,05;

CONSIDERATO che il Comune svolge l'attività di accertamento dei requisiti di ammissibilità e di quantificazione dei contributi stessi e provvede a concedere, o a negare ove non siano soddisfatti tutti i requisiti, fra cui il valore dell'ISEE, il titolo di soggiorno....., con proprio atto, mentre all'INPS spetta l'effettiva erogazione delle somme concesse dal Comune e che conseguentemente il presente provvedimento non comporta l'assunzione di impegno alcuno a carico del bilancio comunale;

PREMESSO che sono pervenute, nei termini prescritti, anche alcune istanze di concessione dell'assegno di maternità e nucleo..., corredate della necessaria documentazione, da

parte di alcuni richiedenti..., in possesso di regolare permesso di soggiorno della durata di almeno un anno (non di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 286/1998);

VISTA al riguardo la nota del 20.01.2015, trasmessa ai Comuni Italiani, nella quale, sempre relativamente all'assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI - prendendo a riferimento le norme nazionali ed europee che sanciscono il divieto di discriminazione ed il principio di parità di trattamento in materia sociale, ha individuato le seguenti categorie di cittadini di Paesi terzi, regolarmente soggiornanti in Europa, ai quali va riconosciuto, in presenza degli altri requisiti soggettivi e reddituali di legge, il diritto all'assegno di cui sopra:

- cittadino rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti
- cittadino apolide, i suoi familiari e superstiti;
- cittadino titolare della protezione sussidiaria;
- cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno due stati membri, i suoi familiari e superstiti;
- cittadino familiare di cittadini italiani, dell'Unione Europea o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadino titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- cittadino / lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia e i suoi familiari;
- cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.Lgs. 40/2014;

RICHIAMATA la Direttiva 2011/98/UE del Parlamento Europeo, recepita con D. Lgs. n. 40/2014, la quale introduce il riconoscimento di un "insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, a prescindere dalle finalità dell'ingresso iniziale nel territorio dello Stato membro in questione", sulla base del principio della parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato ospitante, nella materia della sicurezza sociale;

ATTESO che la nozione di "sicurezza sociale", contenuta nella citata Direttiva, deve essere intesa nell'accezione propria del diritto dell'Unione Europea, sulla base della lettura combinata degli artt. 3 comma 3 e 70 del Regolamento CE n. 883/2004, ove vengono definiti i settori della sicurezza sociale, alla luce della quale le prestazioni di "sicurezza sociale" non sono solo quelle prettamente pensionistiche, ma anche quelle cosiddette "miste", ovvero aventi carattere assistenziale, riguardanti, tra le altre, le prestazioni di maternità e di paternità assimilate;

DATO ATTO che nelle situazioni di conflitto tra una norma interna (statale o regionale) e il diritto dell'Unione Europea, se non è possibile un'interpretazione conforme, va applicato il principio della prevalenza del diritto dell'Unione (Corte Costituzionale 170/284, 389/1989, 168/1991);

VISTE, inoltre le sentenze emesse da numerosi Tribunali italiani che hanno visto soccombenti i Comuni a seguito di ricorsi da parte di cittadini di paesi terzi non in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per la concessione dell'assegno di maternità fra cui :

- l'ordinanza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro n. R.G. 2705/2013,
- la sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro n. 168/2014 del 13/05/2014
- l'ordinanza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro n. R.G. 7997/2015 del 06/11/2015
- la sentenza del Tribunale di Alessandria, n. 277/2015 R.G. n. 315/2015 del 04/08/2015
- l'ordinanza del Tribunale di Alessandria, Sezione Lavoro n. R.G. 1100/2017 del 16/11/2017 che ha visto soccombente il Comune di Alessandria condannandolo al pagamento delle spese processuali e ordinando all'INPS di pagare l'assegno di maternità alla ricorrente

e per la concessione dell'assegno nucleo familiare fra cui:

- l'ordinanza del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro n. R.G. 229/2013 del 24/07/2014
- la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 498/2017 R.G. n.437/2015 del 21/11/2017;

PRESO ATTO dei contenziosi recentemente instaurati nei confronti del Comune di Alessandria da parte di due cittadine non comunitarie in possesso del permesso di soggiorno per motivi familiari richiedenti l'assegno di maternità che in caso di prosecuzione del procedimento giudiziale vedrebbero l'Ente verosimilmente soccombente;

PRESO atto della nota INPS regionale (prot. n. 45268 del 8/6/2018) in risposta alla richiesta di parere da parte dell'amministrazione comunale, dove fra l'altro si legge:

“ in merito alla richiesta pervenuta si rappresenta, che l'INPS, come già chiarito dalla normativa vigente, disciplinante la prestazione di cui trattasi (art. 66 legge 448/1998), è solo Ente erogatore della prestazione, mentre ogni Comune è titolare dell'istruttoria delle domande e può decidere la linea da seguire.

L'Istituto, quindi, sebbene si sia fatto, talvolta carico di fornire istruzioni dietro parere del Ministero del lavoro, non è soggetto titolato a dare indicazioni, soprattutto in materia di estensione del diritto a favore di soggetti non indicati dalla norma, seppure in presenza di orientamento giurisprudenziale.”;

RITENUTO conseguentemente di recepire, in via di autotutela, il prevalente e consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di assegno di maternità di base e assegno nucleo familiare numerosi, concessi dal Comune ed erogati dall'INPS;

SENTITO il parere favorevole dell'Avvocatura comunale in merito all'estensione della platea dei beneficiari dell'assegno di maternità e dell'assegno nucleo familiare con almeno tre figli minori anche ai richiedenti in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i loro familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.lgs. 40/2014;

VISTE pertanto le domande presentate dai potenziali beneficiari;

PRESO ATTO dell'istruttoria relativa alle domande suddette e della verifica della sussistenza dei requisiti previsti nelle normative sopra richiamate;

DATO ATTO della sussistenza dell'obbligo per i richiedenti, debitamente informati, di informare tempestivamente l'ente su ogni evento che abbia determinato o determini la variazione del nucleo familiare o di altri elementi salienti per la concessione del beneficiario e che sulla base dei mutamenti, il beneficio potrà essere revocato o rideterminato;

RITENUTO necessario provvedere, sulla base di quanto sopra, con proprio atto alla concessione dell'assegno ai soggetti richiedenti risultati in possesso di tutti i requisiti, previsti

dalla normativa, nonché ove il caso all'esclusione dei soggetti risultati non in possesso degli stessi e ad annullare/revocare il beneficio ove siano venuti meno i presupposti;

VISTO l'art. n. 107 del D.Lgs n. 18 agosto 2000 n 267 "Funzioni e responsabilità della dirigenza";

VISTO l'articolo n. 147-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n 267, rubricato "Controllo di regolarità amministrativa contabile" e s.m.i.;

VISTO il decreto sindacale n. 73 del 21/12/2017, con il quale è stato assegnato alla dr.ssa Rosella Legnazzi l'incarico di Dirigente del Settore Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali;

VISTO l'art. 41 dello Statuto Comunale

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa

- di CONCEDERE l'assegno di maternità alle beneficiarie elencate nell'allegato A e l'assegno per il nucleo familiare con tre o più figli minori, ai richiedenti elencati nell'allegato B - nella misura indicata, relativamente al periodo aprile 2018 - novembre 2018, attestando che tali elenchi formano parte integrante del presente provvedimento;
- di riconoscere l'assegno di maternità e l'assegno per nuclei familiari con almeno tre figli minori, elencati nell'allegato C, pur in mancanza del requisito del possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e fatti salvi gli altri requisiti di legge, anche ai:
 - Cittadini titolari del permesso unico per lavoro o in possesso di un permesso di soggiorno idoneo a svolgere prestazioni lavorative sullo stato italiano e loro familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.lgs. 40/2014
 - Cittadini titolari di permesso di soggiorno rilasciato ai fini della protezione umanitaria
- di TRASMETTERE all'I.N.P.S. i dati necessari per l'erogazione degli assegni in oggetto ai singoli beneficiari per via telematica, secondo le indicazioni impartite dall'I.N.P.S. medesima, nonché copia del presente provvedimento per opportuna conoscenza;
- di PUBBLICARE nel rispetto delle norme vigenti in materia di privacy all'albo pretorio on-line del Comune l'oggetto ed il solo testo del provvedimento – escludendo pertanto dalla pubblicazione gli allegati contenenti i nominativi;
- di DARE ATTO che quanto di cui al presente atto verrà altresì trasmesso agli uffici competenti per la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Alessandria - sezione trasparenza, con esclusione degli allegati A, B, C nel rispetto delle modalità previste dal comma 4 dell'art 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

IL DIRIGENTE
dr.ssa Rosella Legnazzi

IL DIRETTORE LEGNAZZI ROSELLA HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 15 gennaio 2019

ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile del 1808000000 - SETTORE AFFARI GENERALI, ECONOMATO, CONTRATTI, POLITICHE CULTURALI E SOCIALI, Dr.ssa Legnazzi Rosella, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, lì 15 gennaio 2019

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Publicata all'albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 197 il 16 gennaio 2019 e per giorni 15

**p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo**